

Decreto n. 46/2020
Prot. 4476/2020



TRIBUNALE DI COSENZA

IL PRESIDENTE

Visto il d.l. 7.10.2020 n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020". (20G00144) (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020);

Ritenuto che sia opportuno enucleare gli aspetti essenziali del nuovo decreto-legge relativamente alle **norme riguardanti il settore giustizia** (art.1.,co.3,lett.a);art. 1.,co. 3, lett. b), n. 7.)

RILEVA

L'art. 1., co. 3, lett. a) del d.l. n. 125/2020 modifica il d.l. n. 83/2020 prevedendo che: "all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»". L'art. 1., co. 3, lett. b), n. 7, d.l. n. 125/2020 inserisce all'allegato 1 del d.l. n. 83/2020 dopo il numero 33 il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».,

Il novellato art. 1, co. 3, d.l. n. 83/2020 recita ora quindi: "I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al «31 dicembre 2020», (salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo)), e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente".

Alla luce della proroga così stabilita e per effetto dell'introduzione all'allegato 1 d.l. n. 83/2020 del nuovo numero 33-bis, l'art. 221, co. 2, d.l. n. 34/2020 recita ora : "2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al «31 dicembre 2020» si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10".

Pertanto, fino alla data del 31 dicembre 2020 deve ritenersi vigente:

- l'obbligo del **deposito telematico** di atti e documenti nei processi civili davanti a tribunali e corti di appello (co. 3);
- il potere del giudice di disporre la celebrazione delle **udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti nella modalità a trattazione *scritta* (co. 4);
- il potere del giudice di disporre la celebrazione delle **udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice nella modalità mediante collegamenti audiovisivi *a distanza* (co. 7);
- la possibilità di partecipazione alle **udienze civili** di una o più parti o di uno o più difensori, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi *a distanza* (co. 6);
- il potere del giudice di disporre, in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ex art. 193 c.p.c., il deposito del **giuramento telematico** da parte dell'ausiliare (co. 8);

- il deposito *telematico* degli atti e dei documenti nei **procedimenti civili** innanzi alla **Corte di Cassazione** (co. 5);
- la partecipazione a qualsiasi **udienza penale** degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi *a distanza* (co. 9);
- la possibilità di svolgere a distanza i **colloqui** con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati negli **istituti penitenziari** e negli **istituti penali per minorenni** (co. 10).

In conclusione con il d.l. n. 125/2020 il legislatore ha espressamente allargato lo spazio temporale del processo dell'emergenza, lasciando così intendere che questo spazio trova il proprio limite nel termine prorogato del 31 dicembre 2020. Salvo ulteriori proroghe.

Tanto premesso e rilevato, si richiama, per le modalità di trattazione delle udienze, il decreto presidenziale n. 26 del 5.5.2020, con invito ai Giudici di darne applicazione.

Quanto agli Uffici del Giudice di Pace , considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria , si ritiene opportuno estendere al settore civile le disposizioni sulla trattazione scritta e le udienze da remoto.

A tal fine si autorizza il deposito degli atti processuali via Pec, sicché, nell'impossibilità di avvalersi del processo civile telematico, **i Giudici di pace potranno accedere alla c.d. "trattazione scritta" ricorrendo al sistema delle comunicazioni tramite posta elettronica certificata, tanto più che nel settore civile, in virtù di decreto ministeriale del 2.03.2020, pubblicato nella G.U. del 16.03.2020 "le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica".**

Pertanto ciascun Giudice di pace potrà ricalendarizzare le udienze già fissate, distinguendo tra cause che si possono trattare in sola forma scritta (udienze fissate per p.c. o ex art.320 comma 3 c.p.c. ove sia prevista la partecipazione dei soli difensori), cause in cui si può procedere con l'udienza da remoto (udienze di discussione per OSA se le parti sono costituite tramite avvocati, udienze ATP e conferimento incarico CTU), e cause per le quali si deve necessariamente celebrare udienza "in presenza", ossia le prime udienze (ove il giudice deve sempre tentare la conciliazione) sia per le cause ordinarie, sia per le OSA, da distanziare temporalmente di almeno trenta minuti e dando priorità alla trattazione delle cause di più risalente iscrizione, procedendo al rinvio, delle cause di più recente iscrizione per le quali il ruolo d'udienza non consente la celebrazione.

Quanto alle modalità di gestione della trattazione scritta e dell'udienza da remoto, si intendono richiamate, **per quanto compatibili**, le disposizioni di cui al decreto presidenziale n. 26 del 5.5.2020, con l'avvertenza che, ove si fa riferimento alla comunicazione "tramite PCT," per l'ufficio del giudice di pace deve intendersi "tramite posta elettronica certificata".

Quanto al settore penale, i Giudici di pace potranno tenere udienza nelle date già fissate ma celebrando meno processi, e dando priorità alle cause con prescrizione prossima o comunque più risalenti, ove l'istruttoria è conclusa o paia di agevole definizione,

Le udienze saranno celebrate nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria vigenti e delle previsioni del DVR sui limiti di affollamento delle aule giudiziarie, raccomandando la chiamata delle cause ad orario per evitare assembramenti e fissando alle ore 16,00 il termine massimo di durata dell'udienza;

Rimangono ferme tutte le prescrizioni sanitarie e logistiche dettate dal legislatore (e attuate con apposite circolari ministeriali) per evitare il contagio ancora vigenti, ivi comprese quelle precauzionali di accesso al palazzo di giustizia con obbligo di portare i dispositivi di protezione personale (mascherine), divieto di assembramento e necessità di assicurare il distanziamento sociale, igiene personale e dei luoghi di lavoro, e tutte quelle imposte dai DVR del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, per come aggiornati in relazione all'emergenza sanitaria ancora in corso;

Riserva, con apposito ordine di servizio, di regolamentare l'organizzazione interna del personale amministrativo, tenendo conto in particolare delle linee guida dettate dal Ministero con le ultime circolari in tema di misure organizzative al fine di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza.

Lette le note in data 20.10.2020 del COA e della Camera Penale, in ordine alla regolamentazione delle udienze e degli accessi, indice, con separato decreto, apposita riunione al fine di adottare un Protocollo di intesa con la partecipazione dei rappresentanti del COA e della Camera penale di Cosenza, dei Presidenti di Sezione e del Procuratore della Repubblica.

Si comunichi ai Presidenti di Sezione ed al Giudice coordinatore della Sezione Lavoro e previdenza, ai Magistrati togati ed onorari, al Procuratore della Repubblica Sede, al Presidente del C.O.A. di Cosenza, alla Camera penale di Cosenza, ai Responsabili delle Cancellerie, Settore civile e penale, all'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza e del Circondario, alla CODIS e al DGSIA;

Si trasmetta per conoscenza al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro;

Si pubblichi sul Sito Web del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Cosenza li 21.10.2020

**Il Presidente
Maria Luisa Mingrone**



TRIBUNALE PENALE DI COSENZA
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL 21.10.2020
D.S.S. MARIA TERESA NAVIGANTE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Teresa Navigante